

Risarcimento danni per caduta in metropolitana



Risarcimento danni per caduta in metropolitana

E' possibile chiedere un risarcimento danni qualora si cada dalle scale della metropolitana a causa di liquidi presenti sul pavimento?

Per regolamentare questo tipo di situazione la giurisprudenza individua gli articoli 2051 e 2043 del cc. I quali affermano esplicitamente

Risarcimento danni per caduta in metropolitana: l'articolo 2051 del Codice civile

Si pongono all'attenzione due articoli del Codice civile ai quali fare riferimento in casi simili a questo.

L'articolo 2051 del Codice civile afferma che *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Risarcimento danni per caduta in metropolitana: l'articolo 2043 del Codice

civile

L'articolo 2043 del Codice civile invece sostiene che:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Risarcimento danni per caduta in metropolitana: il nesso causale



Seppure vi sia per principio un'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice civile anche per i danni causati da cose o situazioni in sé non pericolosi, non si può comunque tralasciare il problema dell'esistenza chiara di un nesso causale tra la cosa o la situazione e il danno arrecato.

In questo caso l'aspetto essenziale è quello di considerare le cose di proprietà altrui nelle quali si va urtare e che potrebbero causare cadute come "occasioni" e non "cause" delle cadute stesse. In altre parole non si può presumere che ogni oggetto sia pericoloso di per sé.

Ma si dovrà ragionare su come esso possa essere stato causa dell'infortunio e del conseguente danno.



Risarcimento danni per caduta in metropolitana: l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice civile

Questa è una cosa importante da chiarire in quanto l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice civile può sussistere esclusivamente se la persona interessata dall'infortunio abbia agito secondo la normale prudenza e se il custode del bene, dell'oggetto in questione non abbia provveduto alla sua manutenzione e messa in sicurezza.

Se questa mancanza del custode del bene dovesse essere dimostrata allora la richiesta di un indennizzo da parte di questo ultimo potrà avvenire tramite l'articolo 2051 del Codice civile.

Lo stesso vale se si potrà dimostrare la giusta prudenza nell'atteggiamento dell'infortunato.

**Risarcimento danni
per caduta in
metropolitana:
il caso fortuito**



Come accennato prima, l'unico modo per l'ente che ha in custodia la strada per togliersi dalla responsabilità oggettiva è quello di dimostrare il caso fortuito di quanto è accaduto.

Quindi che l'infortunio si è verificato a causa di un evento che, anche utilizzando la migliore diligenza e prudenza nel proprio operato di custode, mai si sarebbe potuto prevedere ed evitare.

Questo perché quanto accaduto è stato frutto di una situazione totalmente imprevista e ineliminabile.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter chiedere [risarcimento danni](#) devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di una caduta in metropolitana, è quello di rivolgersi a un [avvocato](#) per poter far valere al meglio i propri diritti.

Dott. Claudio Bonato www.lassistenzalegale.it

Risarcimento danni per caduta in

metropolitana

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole **24 ORE**

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM 24

TG/5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

Italia Oggi

Libero Quotidiano.it


fanpage.it

PANORAMA

TGCOM 24

TG/5

Rai News 24



Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:

9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- [Email](#)

info@alassistenzalegale.it

- [Telefono](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

- [WhatsApp](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

[Chiamaci](#)

[Contattaci](#)

Ho letto e accetto i termini dell'[Informativa sulla Privacy](#)

Invia